

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Nota di lettura delle principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali

Il decreto recante le disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria da 47 miliardi di euro, per gli anni 2012-2014, coerenti con gli obiettivi di manovra condivisi in sede europea, varato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 2011, ha iniziato il suo iter parlamentare il 6 luglio.

Dopo l'approvazione in Senato, il 14 luglio, dell'emendamento n. 1.2814 (interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), il provvedimento è passato alla Camera il 15 luglio ed è stato convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 (pubblicato in G.U. n. 164 del 16 luglio 2011).

Il provvedimento si compone di 40 articoli suddivisi in quattro parti:

- la prima dedicata al contenimento dei costi della politica ;
- la seconda alle misure generali di contenimento della spesa;
- la terza alle disposizioni in materia di entrate tributarie;
- la quarta a misure per sostenere lo sviluppo.

Vediamo di seguito le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali.

Bergamo, 19 luglio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord

(Fonte: Dossier ufficio studi Camera)

Articolo 7 (Election day)

L'articolo 7 prevede la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si svolgano in un'unica data nell'arco dell'anno.

La disposizione in esame non si applica, dunque, ai *referendum*.

Lo svolgimento delle suddette elezioni in un'unica data avverrà solo laddove sia compatibile con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 8 (Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

L'articolo 8 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento:

- l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità;
- una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o organismo ovvero tra le società controllate;
- l'indicazione se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio.

Articolo 16 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

L'articolo 16 reca disposizioni volte al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Il comma 1 contiene una serie di interventi volti ad assicurare:

- il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013;
- ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per il 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni di euro per l'anno 2015 e 370 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Le suddette finalità vengono perseguite autorizzando il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988.

Limiti alla crescita dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici (lettera b), lettera e) e comma 2)

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

La lettera e) prevede la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.

Indennità di vacanza contrattuale (lettera c)

La lettera c) autorizza il Governo a fissare le modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017.

Mobilità del personale pubblico (lettera d))

La lettera d) autorizza il Governo a semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

Estensione dei destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa (lettera f))

La lettera f) autorizza il Governo ad includere tutti i soggetti pubblici tra i destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del D.L. 78/2010. Sono espressamente escluse le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale.

Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (Commi 4-6)

Il comma 4 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di razionalizzazione dell'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione.

Le eventuali economie aggiuntive così realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall'articolo 12 (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dal presente articolo 16 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla *performance* individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009, n. 150 (comma 5).

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 6, i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Effetti di pronunce giurisdizionali (Commi 7 e 8)

Il comma 7 prevede che qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 22, del D.L. 78/2010, i medesimi effetti finanziari sono recuperati con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

La disposizione in esame sembrerebbe dunque voler garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in caso di provvedimento giurisdizionale che accolga uno dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti attuativi del taglio agli stipendi più alti disposti dal decreto-legge 78/2010, con riferimento al pubblico impiego.

Il comma 8 disciplina il caso in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni sulla base delle quali pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, abbiano adottato provvedimenti in materia di personale, quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato.

In tal caso:

- il provvedimento in questione è nullo di diritto;
- viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale;
- il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

Controlli sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti (Commi 9 e 10)

Il comma 9 interviene sull'articolo 55-*septies*, del D.Lgs. 165/2001, modificando il comma 5 e introducendo ulteriori due disposizioni (commi 5-*bis* e 5-*ter*).

In particolare si prevede che:

- le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Inoltre, il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (comma 5);
- un decreto ministeriale determini le fasce orarie di reperibilità e il regime delle esenzioni dalla reperibilità. Inoltre, qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione (comma 5-*bis*);
- nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (comma 5-*ter*).

Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro al compimento di 40 anni di anzianità contributiva (Comma 11)

Il comma 11 prevede che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall'esercizio della facoltà prevista all'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Articolo 20 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)

L'articolo 20 dispone in merito al concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica, attraverso modifiche ed integrazioni alla disciplina del patto di stabilità e ad altre disposizioni in materia di finanza locale.

Le norme recate dai commi da 1 a 5 dispongono in materia di :

- redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di "virtuosità", con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti (commi da 1 a 3);
- aumento del concorso di regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a complessivi 3.200 milioni di euro per il 2013 e complessivi 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2014 (commi 4 e 5);

Il testo originario del provvedimento prevedeva inoltre, ai commi 6-8, un taglio delle risorse erariali spettanti agli enti locali, con esclusione di quelli appartenenti a specifiche classi di virtuosità.

I commi in oggetto sono stati soppressi dal Senato e, a copertura della soppressione, è stato introdotto il comma 17-*bis*, che dispone una riduzione delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte.

I commi da 9 a 16 contengono disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate ad accrescere l'efficacia della disciplina del patto di stabilità interno.

In particolare tali misure riguardano:

- le assunzioni di personale da parte degli enti locali (comma 9, che modifica il comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 112/2008);
- disposizioni di carattere antielusivo inerenti la disciplina del patto di stabilità interno (commi 10-12, che introducono i commi 111-*bis* e 111-*ter* dopo il comma 111 dell'articolo 1 della legge 220/2010);
- l'obbligo, da parte dei comuni, di scioglimento delle società in perdita (comma 13, che modifica il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010);
- l'obbligo di adeguamento, da parte delle regioni, della propria normativa a seguito di sentenze della Corte costituzionale (commi 14 e 15);
- le modalità applicative delle riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell'ambito nuovo regime di 'federalismo fiscale municipale' dettato dal D.Lgs. 23/2011 (comma 16).

Commi da 1 a 3 - Articolazione del patto sulla base di criteri di virtuosità

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 2012, l'introduzione di una nuova forma di concertazione per la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e degli enti locali del loro territorio.

In materia di sanzioni, la norma in esame prevede altresì che le regioni e le province autonome rispondano allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi, concorrendo - nell'anno successivo a quello di riferimento - per un maggiore importo, pari alla differenza tra l'obiettivo e il risultato conseguito.

Restano ferme:

- le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplinate dall'art. 1 della legge di stabilità 2011 ai commi 147-149 e dall'art. 14, comma 4 del decreto legge 78/2010);
- il monitoraggio a livello centrale (legge 220/2010, art. 1 commi 144-145);
- il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi (legge 220/2010, art. 1, comma 142).

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, stabilisce - entro il 30 novembre 2011 - le modalità per l'attuazione del disposto in esame.

Il comma 2 prevede la ripartizione, con decreto ministeriale, degli enti sottoposti al patto in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, al fine di distribuire il concorso agli obiettivi finanziari di ciascun singolo livello di governo.

La norma indica i seguenti parametri di virtuosità, modificati nel corso dell'esame da parte del Senato:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accettate;
- l) l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

I successivi commi *2-bis*, *2-ter* introdotti dal Senato, dispongono ulteriormente riguardo ai criteri di virtuosità:

- il comma *2-bis*, dispone che, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio - cui gli enti territoriali devono tendere nell'esercizio delle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali - si considerino, tra i parametri di virtuosità, indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- il comma *2-ter* dispone che il decreto ministeriale previsto dal comma 2 dovrà, tra l'altro, individuare un coefficiente di correzione che tenga conto per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto a quelle precedenti;

Il comma *2-quater* - anch'esso introdotto dal Senato infine, fissa i parametri demografici minimi dell'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata e definisce la tempistica per l'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.

Ai sensi del comma 3, gli enti locali e le regioni che risulteranno collocati nella classe più virtuosa non concorrono, a decorrere dal 2013, né agli obiettivi fissati dall'art. 14, comma 1, del DL n. 78/2010, né agli ulteriori obiettivi di finanza pubblica definiti dal comma 5 dell'articolo in esame.

Il Senato ha anticipato al 2012 il termine di decorrenza della citata disposizione per quanto riguarda le province.

Per gli enti locali "virtuosi", l'obiettivo strutturale è fissato in un saldo finanziario uguale a zero - escludendo pertanto che agli enti in questione possa essere richiesto di esporre posizioni di avanzo, come invece richiesto dal citato DL 78/2010 - mentre per le regioni "virtuose", l'obiettivo è pari a quello

risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge n. 112 del 2008.

Il comma 3 dell'art. 77-ter - patto di stabilità delle regioni - del d.l. 112 del 2008 prevede che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario non possa, per il 2011, essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, diminuito dello 0,9 per cento.

E' comunque previsto che resti fermo l'obiettivo complessivo del comparto: tale clausola sembra implicare che il peso del concorso alle due manovre citate, per la quota non più gravante sugli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità, si sposti sugli enti delle altre classi.

Il contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità alla manovra per l'anno 2012 è ulteriormente ridotto, con decreto ministeriale, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro (ultimo periodo del comma in esame).

Tale importo costituisce pertanto un alleggerimento della manovra posta a carico degli enti locali dalla normativa vigente per il 2012, del quale beneficiano i soli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità.

Per quanto concerne i meccanismi di premialità previsti dal comma in esame, gli stessi sembrano configurarsi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno.

Commi 4 e 5 - Aumento della manovra per regioni ed enti locali

Il comma 4 estende anche agli anni 2014 e successivi le misure di contenimento finanziario già previste per l'anno 2013 (il riferimento è all'articolo 14, comma 1, del d.l. 78/2010).

Il comma 5 prevede, a partire dal 2013, l'ulteriore concorso al miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto da parte degli enti sottoposti al patto, collocati nelle classi di virtuosità successive alla prima, nella misura seguente:

	2013	2014 (e segg.)
Regioni S.O.	800	1.600
Autonomie speciali	1.000	2.000
Province	400	800
Comuni > 5.000 ab.	1.000	2.000
Totale	3.200	6.400

Il riparto dell'ulteriore concorso alla manovra, al pari di quello già previsto, a decorrere dal 2013, dal citato DL 78/2010, grava sulle sole amministrazioni locali appartenenti alle classi di virtuosità successive alla prima.

Commi 9 - 16 - Disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate ad accrescere l'efficacia della disciplina del patto di stabilità interno.

Il comma 9 concerne le assunzioni di personale da parte degli enti locali. La norma in esame aggiunge due periodi al comma 7 dell'articolo 76 del D.L. 112/2008 (modificato da ultimo dalla legge 220/2010, art. 1,

comma 118) tesi ad includere nella disciplina di contenimento delle assunzioni degli enti, anche le spese sostenute da alcuni tipi di società locali.

La disposizione in esame include - ai fini del computo della percentuale delle spese per il personale in relazione al totale delle spese correnti - anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
- svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale,
- svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

La norma precisa inoltre che la disposizione non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

I commi 10-12 introducono misure 'antielusive' delle regole del patto di stabilità nell'ambito della disciplina del patto di stabilità per gli enti locali, dettata dalla legge di stabilità 2011.

Il comma 10 aggiunge il comma 111-*bis* all'articolo 1 della legge 220/2010, legge di stabilità 2011, disponendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il successivo comma 11 applica la norma ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 12 aggiunge un comma 111-*ter* all'articolo 1, della citata legge 220/2010, che prevede sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - quando accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;
- fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

Il comma 13 concerne l'obbligo, da parte dei comuni, di scioglimento delle società in perdita. La disposizione sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 che prevedeva un decreto interministeriale per l'attuazione del divieto di costituire società per i comuni sotto i 30.000 abitanti e dal correlato obbligo di scioglimento, nonché per ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

La disposizione rende perciò operativo l'obbligo di scioglimento - entro il 31 dicembre 2013 - delle società in perdita da parte dei comuni.

I commi 14 e 15 riguardano l'adeguamento della normativa regionale a seguito di sentenza della Corte costituzionale.

Il comma 16 estende alle risorse di carattere perequativo la riferibilità delle disposizioni che prevedono, a vario titolo, la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali. La disposizione opera a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni soppressive dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, adottate in attuazione delle legge sul federalismo fiscale.

In caso di incapienza dei predetti Fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Articolo 29, comma 1 (Liberalizzazione del collocamento)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale disciplina i regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa.

Rispetto alla normativa previgente le modifiche riguardano, in particolare:

- l'inserimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale tra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione;
- per quanto concerne le università (pubbliche e private), si prevede che l'attività di intermediazione possa essere svolta anche da consorzi universitari;
- per quanto concerne gli istituti di scuola secondaria di secondo grado (statali e paritari), si pone la condizione che essi rendano pubblici e gratuitamente accessibili, sui relativi siti istituzionali, i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso, per almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio (una condizione analoga era già prevista dalla normativa previgente - e sostanzialmente confermata - per le università);
- si sopprime la condizione che l'attività di intermediazione sia svolta senza finalità di lucro (tale condizione, che era prevista dalla normativa previgente per le università e per i comuni, è confermata invece per i soli gestori di siti *internet*);
- si introduce un regime volto a garantire che l'attività venga svolta in modo trasparente, stabilendo che per tutti i soggetti ammessi, l'autorizzazione all'attività di intermediazione sia subordinata all'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro (secondo modalità definite con decreto del Ministero del lavoro da adottare entro 30 giorni), nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 12.000 euro) e con la sospensione dell'attività.

Articolo 32, comma 12 (Interpretazione in merito all'applicazione del codice degli appalti ad associazioni e fondazioni)

L'articolo 32, comma 12, con una novella all'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 162/2008, ai fini dell'applicazione della disciplina degli appalti pubblici recata dal D.Lgs. 163/2006 (cd. codice dei contratti pubblici), stabilisce che l'esclusione dalla medesima disciplina delle associazioni e fondazioni non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Nella sostanza il comma in esame sottopone le casse previdenziali dei professionisti alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici come auspicato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 26 febbraio 2011 con il quale l'Autorità chiede un intervento normativo per la corretta qualificazione della natura pubblica degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie private.

Articolo 34 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

L'articolo 34 introduce l'art. 42-*bis* nel D.P.R. 327/2001 (TU espropri), che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'autorità di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la pubblica amministrazione a stabilire l'indennizzo sommando al valore di mercato del bene i danni, patrimoniali e non.

La norma dispone il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell'area da parte della Pa. La nuova norma colma di fatto un vuoto normativo causato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2010, che aveva abrogato la precedente procedura della cd. acquisizione sanante contenuta nell'art. 43 del D.P.R. 327/2001 sotto il profilo dell'eccesso di delega.

In estrema sintesi, il nuovo art. 42-*bis* si differenzia dalle disposizioni di cui all'art. 43, in quanto si sostituisce il risarcimento del danno con un indennizzo composto da due voci (pregiudizio patrimoniale e pregiudizio non patrimoniale forfetario) spettante al proprietario del bene immobile indebitamente espropriato e viene disposto che il provvedimento di acquisizione sia dettagliatamente motivato dall'autorità che lo ha emanato.

Nel dettaglio i commi 1, 2 e 3 prevedono che l'autorità che utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale:

- il primo è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;
- il secondo è liquidato forfetariamente nella misura del 10% del valore venale del bene.

Qualora poi l'occupazione riguardi un terreno edificabile, l'indennizzo è liquidato sulla base delle disposizioni dettate dal TU espropri per il calcolo del valore dei terreni edificabili di cui all'art. 37, commi 3-7.

Oltre al capitale, per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi degli indicati criteri.

Le nuove regole valgono non solo quando manchi del tutto l'atto espropriativo, ma anche in relazione alle ipotesi in cui sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio.

Il comma 4 indica gli elementi del provvedimento di acquisizione che deve essere "specificatamente motivato", contenere la liquidazione dell'indennizzo, essere notificato, trascritto e trasmesso agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti di dichiarazione di pubblica utilità o espropriazione.

In particolare la motivazione del provvedimento di acquisizione, oltre ad indicare le circostanze che hanno portato alla indebita utilizzazione del bene e, se possibile, la data di inizio della stessa, deve far riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

Si segnala che, rispetto all'art. 43, la disposizione in esame ha una portata più stringente sotto il profilo della motivazione dell'atto. Con riferimento all'indennizzo, se ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni.

L'atto di acquisizione, che deve essere notificato al proprietario, comporta il passaggio del diritto di proprietà, che tuttavia è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, ovvero del deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001. Ne consegue che la notifica del provvedimento di sanatoria comporta il trasferimento della proprietà all'amministrazione sotto la condizione sospensiva che il pagamento sia erogato realmente entro 30 giorni.

L'atto di acquisizione è inoltre soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed è trasmesso in copia agli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero con cui è disposta l'espropriazione, istituiti ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 327/2001.

Il comma 5 riguarda le ipotesi nelle quali l'atto di acquisizione abbia ad oggetto un terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratti di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati.

In tali casi, la liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è stabilita nella misura del venti per cento del valore venale del bene, anziché del dieci, come disposto in via generale dal comma 1 dell'articolo in esame. Il comma ribadisce la competenza nel procedimento di acquisizione in capo all'autorità pubblica "che ha occupato" il terreno.

Il comma 6, pressoché analogamente al comma 6-*bis* dell'art. 43, dispone l'applicazione dell'articolo in esame anche alle servitù, che pertanto possono costituirsi con il procedimento di acquisizione senza titolo. In tal caso gli oneri sono stabiliti a carico dei soggetti beneficiari e il diritto di servitù è acquisito al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

Il comma 7 prevede la trasmissione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti del provvedimento di acquisizione da parte dell'autorità che lo ha emanato.

Il comma 8, infine, reca la disciplina transitoria.

Viene previsto che le relative disposizioni trovino applicazione anche con riguardo a fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ferma restando la necessità di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione e di disporre il conguaglio con le somme eventualmente già erogate al

proprietario, maggiorate dell'interesse legale. Il comma disciplina, pertanto, la questione della applicabilità della norma che, nel silenzio sul punto, dell'art. 43 era stata risolta in modo non univoco dalla giurisprudenza.

Articolo 35, commi 6 e 7 (Regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte)

I commi 6 e 7 dell'articolo 35 introducono un regime sperimentale di apertura e chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città d'arte. A tal fine, viene aggiunta una lettera *d-bis*) nell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

La nuova disposizione introdotta dal comma 6 dell'art. 35 del D.L. in esame esclude ora, per l'attività commerciale, anche l'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Tale esenzione non è, però, né generalizzata né definitiva. Da un lato, infatti, la norma attribuisce espressamente carattere sperimentale al nuovo regime; dall'altro esenta dai suddetti vincoli i soli esercizi commerciali siti in comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d'arte.

I vincoli e prescrizioni di orario e sulle chiusure festive e infrasettimanali continueranno, perciò, a valere per gli esercizi commerciali di tutti gli altri comuni.

Si ricorda altresì che l'art. 3 del D.L. 223/2006 non si applicava ad una serie di altre attività non rientranti nella definizione di attività commerciale sancita dal D.L. 31 marzo 1998, n. 114.

Queste attività "non commerciali", di cui di seguito si riporta l'elenco, non rientrano perciò neanche nell'ambito di applicazione della nuova norma in tema di aperture/chiusure:

- farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
- titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni;
- artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e

a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

- chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Il comma 7 vincola Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.

Articolo 36, comma 10-bis (Sanzioni in materia di pubblicità lungo le strade)

Il comma 10-*bis* dell'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, aumenta l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse.

La sanzione, che attualmente è fissata nel minimo a 159 e nel massimo a 639 euro, viene elevata a 1.376,55 euro nel minimo e 13.765,50 nel massimo.

Si prevede inoltre la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato con il contravventore.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, oltre a dover rispettare le prescrizioni contenute nello stesso articolo 23 e nel regolamento di attuazione del codice della strada, deve essere autorizzata dal proprietario della strada.

E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 398 a 1.596 euro per chi viola le disposizioni dell'articolo 23 e del regolamento di attuazione (comma 11) e una sanzione amministrativa pecuniaria da 159 a 639 euro per chi non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione (comma 12). E' su quest'ultima sanzione che interviene il comma 10-*bis* in esame.